



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 123 DEL 02/03/2016

RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI COMUNE DI CATTOLICA /GE.CO.PARK SRL/BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO RG 1275/2013 - SOSTITUZIONE LEGALE PATROCINATORE - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ALESSANDRA VITA APPROVATO CON DGC 29/2016

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Mara Minardi

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il Comune di Cattolica ha citato in giudizio avanti al Tribunale di Rimini la società Ge.co.park srl che gestiva i parcheggi sulle aree blu comunali per vedersi accogliere le seguenti domande:

- accertare e dichiarare che il diritto di superficie costituito mediante contratto rep 19516/2012 a favore della società convenuta su alcuni immobili siti nel Comune di Cattolica è estinto per effetto della decadenza del medesimo contratto disposta con determinazione dirigenziale n. 848/2008;
- accertare e dichiarare la piena ed esclusiva ed illimitata proprietà del Comune di Cattolica sui terreni distinti al catasto di cui al foglio 1 particelle 4410 e 4411;
- accertare e dichiarare la nullità di un atto costitutivo di ipoteca volontaria sul diritto di superficie stipulato dalla società convenuta, che gestiva i parcheggi su aree blu comunali, a favore della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio;

RILEVATO che il procedimento è stato avviato dall'ufficio di avvocatura pubblica con il Comune di Mare e che successivamente è proseguito con il patrocinio dell'ufficio unico di avvocatura con la Provincia di Rimini e che il medesimo è arrivato alla fase decisionale;

CONSIDERATO che:

- la convenzione per la Gestione dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica con il Comune di Gabicce Mare è terminata in data 30/07/2014;
- la convenzione per la gestione dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica con la Provincia di Rimini e il Comune di Saludecio, è cessata definitivamente il 31/12/2015;

RITENUTO necessario procedere alla nomina di un nuovo legale patrocinatore al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale in quanto la data fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc è fissata per il giorno 4/4/2016;

DATO atto che con lettere assunte al prot. ai nn. 5993 – 5994 – 5995 – 5998 – 6001 – 6004 del 16/02/ sono stati richiesti i preventivi di spesa per il conferimento dell'incarico di patrocinio legale del procedimento oggetto della presente delibera;

VISTI i preventivi di spesa trasmessi dai legali che hanno risposto entro il termine richiesto con note prot 6035/2016 – 6309/2016 – 6652/2016 – 6683/2016 depositati agli atti d'ufficio;

RILEVATO che:

- il conferimento degli incarichi di patrocinio legale risulta incompatibile con la procedura selettiva ad evidenza pubblica di cui agli articoli 62, 65 e 225 del Codice degli appalti a causa della non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e della conseguente assenza di basi oggettiva sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici (cfr. Sentenza Consiglio di Stato n. 2730/12);

- l'art. 46 c. 5 del vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi esclude l'applicabilità dello stesso agli incarichi di patrocinio legale;

RILEVATO che, l'avvocato Alessandra Vita con studio in Pesaro in via Milano n. 76 , ha presentato il preventivo più vantaggioso, dichiarandosi disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale alle condizioni di cui al preventivo di trasmesso via Pec con nota assunta al prot al n. 6683/2016 allegato A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

DATO ATTO che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014, che tale preventivo risulta vantaggioso sotto il profilo economico per l'Amministrazione, e che la Giunta Comunale ha approvato l'incarico di patrocinio legale con propria delibera n. 29 del 24/02/2016;

DATO ATTO inoltre che gli incarichi di patrocinio legale si configurano come contratti di prestazione d'opera intellettuale e quindi non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 (AVCP 4/2011 par. 4.3);

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale costituirsi nel sopraccitato giudizio, per i motivi sopra esposti, per sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale, conferendo incarico di patrocinio legale all' Avv. Alessandra Vita con Studio in Pesaro Via Milano n. 76 ;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art, 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che "... l'Ente si costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti";

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di conferire, alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa di cui all'allegato A) alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, come previsto con DGC 29/2016, l'incarico di patrocinio legale , del procedimento giudiziario avanti al Tribunale di Rimini descritto in narrativa, iscritto al R.G. al n. 1275/2013 all'Avv. Alessandra Vita con studio in Pesaro Via Milano n. 76, con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;

2) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 47 dello Statuto Comunale ;

- 3) di stabilire che la presente è determinata a contrarre ai sensi dall'art. 192 D.lgs 267/2000;
- 4) di attribuire alla presente valore contrattuale e di trasmetterne copia al legale che la sottoscriverà per accettazione;
- 5) di imputare la spesa complessiva di € 634,40 sul capitolo 270002 del Bilancio di previsione corrente esercizio finanziario – Cod Siope 1331;
- 6) di individuare nel sig. Marco Nanni il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 02/03/2016

Firmato
MINARDI MARA / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Studio Legale
Avv. ALESSANDRA VITA

Pesaro, lì 22.02.2016

AI DIRIGENTE
SERVIZIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI
Sede Comune

Oggetto: Preventivo - richiesta Vostra pec del 16.02.2015. Tribunale di Rimini RG 1275/2013.

Con la presente indico il preventivo di spesa per l'incarico di patrocinio legale riferito alla causa in oggetto:

Liquidazione giudiziale compenso Avvocati cause civili
Artt. 1 – 11 D.M. 55/2014

Causa civile

Valore indeterminabile: preso come scaglione di riferimento da 5.200,01 a 26.000,00

<i>Fase</i>	<i>Compenso</i>
<i>Fase di studio della controversia</i>	€ 875,00
<i>Fase decisionale</i>	€ 1.620,00
Totale	2.495,00
<i>Compenso tabellare calcolato sotto il minimo tariffario comprensivo di spese generali</i>	€ 500,00

Oltre spese vive documentate Iva (se dovuta) e Cpa.

Non sarà necessario nominare un domiciliatario in quanto è possibile la domiciliazione presso la sede civica del Comune di Cattolica.

Eventuali maggiori somme liquidate in sentenza a titolo di legali, rispetto al preventivo di favore reso, saranno riconosciute in favore della sottoscritta.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento in merito.

Distinti saluti.


Avv. Alessandra Vita